Sentenza del 20/09/2024 n. 455 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte Sezione/ Collegio 1

Testo

Intitolazione:

IMU esenzione per abitazione principale - Coniugi con residenze in comuni differenti - Compete

Massima:

Il beneficio dell'esenzione IMU spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge, abbia la residenza anagrafica in diverso Comune.Con la Sentenza n. 209/2022 del 12.09.2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2, quarto periodo, DL 201/2011, come convertito e successivamentemodificato dalla L.147/2013, nella parte in cui stabilisce " per abitazione principale si intende l'immobile , iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente" disponendo "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente".La sentenza della Corte Costituzionale non dispiega effetti solo per la disciplina vigente, ma ha anche effetti retroattivi;pertanto, i coniugi possono presentare istanze di rimborso per le somme precedentemente versate a titolo di IMU, e non dovute alla luce della disciplina risultante dalla pronuncia di incostituzionalità.

Testo:

Con separati avvisi di accertamento ai fini IMU per gli anni d'imposta 2016, 2017, 2018 e 2019, l'Ufficio Tributi del Comune di B. C. recuperava in capo al ricorrente l'imposta sugli immobili di sua proprietà per un totale di Euro 12.565,00 non riconoscendo in capo allo stesso l'esenzione per abitazione principale, irrogando altresì le relative sanzioni nella misura del 30% per ciascun anno. Veniva proposto ricorso deducendo carenza di motivazione nel merito, gli atti impugnati sono tutti motivati richiamando la normativa IMU (con il precedente DL 201/2011, art 13, comma 2 e l'attuale Legge 160/2019, art. 1 comma 740 e 741) " stabilisce che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Poiché da verifiche anagrafiche la S.V. risulta coniugata ma il coniuge non risulta residente e dimorante presso il Vs. stesso indirizzo, viene a mancare il requisito per individuare l'immobile quale abitazione principale". Il ricorrente evidenziava in fatto che Il coniuge invece, dottoressa V. T. per motivi di lavoro, risiede a V. P., (in provincia di NOVARA, quindi in Comune diverso rispetto a B. C.), in un immobile di proprietà dapprima del padre e ora abitato dalla madre in virtu' del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite; mentre dimora inequivocabilmente nell'immobile di B. C. insieme al qui ricorrente. Si consideri quindi, che la residenza del coniuge V. T. , è stata mantenuta

nell'immobile dei genitori in V P , esclusivamente per esigenze lavorative, infatti in una porzione di tale immobile ha allestito il proprio ambulatorio medico (cosa ben diversa da una abitazione principale dove poter "dimorare" oltre che risiedere)..". La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Verbania, con sentenza n. 32/2022, depositata in Segreteria il 26-9-2022, respingeva il ricorso motivando che il beneficio dell'esenzione IMU per l'abitazione principale è subordinato al fatto che tutti i componenti del nucleo familiare dimorino abitualmente e abbiano residenza anagrafica nell'immobile. Propone appello il contribuente deducendo come motivi:

I. DECLARATA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMA ALLA BASE DELLA MOTIVAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI DAL COMUNE DI B. C. Solo 17 giorni dopo la pronuncia della Corte di Giustizia di Verbania qui appellata, si pronuncia infine la Corte Costituzionale con una Sentenza "rivoluzionaria". Con la Sentenza n. 209/2022 del 12.09.2022 depositata il 13.10.2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma2, quarto periodo, DL 201/2011, come convertito e successivamente modificato dalla L147/2013, nella parte in cui stabilisce " per abitazione principale si intende l'immobile , iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente" anziché disporre "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente". L'illegittimità costituzionale è stata quindi in via consequenziale dichiarata anche per l'articolo 1, comma 741 L. 160/2019 (norma alla base della motivazione per l'emissione degli avvisi di accertamento de quo), e per l'articolo 5 decies, comma 1, DL 146/2021, essendo norme che richiamano previsioni identiche a quella oggetto di dichiarata illegittimità costituzionale. L'illegittimità costituzionale è stata inoltre estesa anche all'articolo 13, comma 2, D.L. 201/2011, il quale stabilisce che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; accogliendo una diversa interpretazione, infatti, sarebbero favoriti i nuclei familiari che magari per poche decine di metri hanno stabilito una residenza al di fuori del confine comunale e discriminati quelli che invece l'hanno stabilita all'interno dello stesso Comune (magari di grandi dimensioni). Decade pertanto la motivazione alla base degli accertamenti emessi dal Comune di B. C. e risulta illegittima la Sentenza impugnata che conferma l'operato del Comune a svantaggio del contribuente. II.PALESE INFONDATEZZA DELLA SENTENZA QUI IMPUGNATA IN QUANTO IN CONTRASTO CON IL NUOVO DETTATO NORMATIVO. Giova infine ricordare che la sentenza della Corte Costituzionale non dispiega effetti solo per la disciplina vigente, ma ha anche effetti retroattivi. Anzitutto poiché, a norma dell'art. 136 della Costituzione, le disposizioni dichiarate incostituzionali cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Consulta, da tale momento, nei giudizi in corso, deve essere data applicazione alla disciplina risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità (ancorché la pronuncia di legittimità sia successiva alle annualità cui si riferiscono tali giudizi). Quale ulteriore effetto retroattivo, si richiama che, con la dichiarazione di incostituzionalità delle citate norme, i coniugi possono presentare istanze di rimborso per le somme precedentemente versate a titolo di IMU, e non dovute alla luce della disciplina risultante dalla pronuncia di incostituzionalità. Nel caso di specie, non essendo stato versato nulla, nulla è ora piu' dovuto, a prescindere da quanto disposto dai Primi Giudici. III. MANCATA PRONUNCIA DEI PRIMI GIUDICI IN TEMA DI INAPPLICABILITA' DELLE SANZIONI IV. PALESE SPETTANZA DELLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA AI FINI IMU IN CAPO ALL'APPELLANTE. Con memoria illustrativa per l'udienza l'appellante deposita giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine alla applicazione dell'IU a seguito della sentenza Corte Costituzionale n. 209 del 2022. Il Comune di B. C. non è costituito in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Gli atti impositivi notificati al ricorrente sono motivati unicamente con riferimento al fatto che nell'abitazione principale del ricorrente non risulta anagraficamente compreso il coniuge facente parte del nucleo familiare. A seguito della sentenza Corte Costituzionale n. 209/2022 è proprio tale circostanza che ha portato alla decisione di illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma2, quarto periodo, DL 201/2011, come convertito e successivamente modificato dalla L 147/2013, nella parte in cui stabilisce " per abitazione

principale si intende l'immobile , iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente" anziché disporre "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente". La sentenza di primo grado pertanto deve essere riformata con annullamento degli atti impositivi emessi. Le spese del giudizio per entrambi i gradi si dichiarano compensate in ragione del mutato assetto normativo per la sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale. P.Q.M. Accoglie l'appello, spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza